

INTERCETTAZIONI, DIRITTO DI CRONACA, DIVIETO DI PUBBLICAZIONE ATTI ISTRUTTORI: UN RITORNO AL PASSATO

di Gianluca Gardini
26 febbraio 2009

Il problema della disciplina sul segreto istruttorio è dato, essenzialmente, dalla difficoltà di bilanciare interessi contrapposti. Sullo sfondo delle regole processuali, infatti, si agita una massa di valori, individuali e collettivi, tutti dotati di uguale protezione costituzionale: diritto di cronaca dei giornalisti rispetto alle vicende giudiziarie in corso; diritto dei cittadini/elettori di essere adeguatamente informati; esigenze legate al funzionamento dell'attività giudiziaria, che nel riserbo della fase istruttoria trova uno dei suoi presupposti fondamentali; diritto degli individui di corrispondere in forma riservata con i propri simili; diritto degli imputati al rispetto della propria dignità e del principio di non colpevolezza; diritto degli editori di esercitare liberamente l'iniziativa economica.

Il codice di procedura penale, che nel 1988 pone mano alla riforma del Codice Rocco del 1930, si fa carico del difficile compito di contemperare tutte queste posizioni, individuando un punto di equilibrio sostenibile tra i due poli intorno ai quali si coagulano i diversi interessi: esigenze dell'informazione, da un lato, e interesse alla realizzazione della giustizia, dall'altro.

Il "nuovo" codice cerca di ritagliare il cd. segreto istruttorio (o, com'è oggi definito, "segreto investigativo") sulle reali esigenze del processo, limitandone l'estensione a singole attività istruttorie e rimuovendo il precedente divieto di pubblicazione che riguardava la totalità degli atti delle indagini preliminari. In questo senso, l'art. 329, comma 1, stabilisce che «gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari». Il divieto di pubblicazione coincide, tendenzialmente, con il segreto investigativo interno: si immagina infatti che, nel momento in cui l'atto istruttorio è reso noto all'imputato, venga meno anche l'interesse pubblico a vietare la divulgazione del contenuto degli atti processuali. Per gli atti non più coperti dal segreto resta in vita il divieto di riproduzione (integrale o parziale) fino al termine dell'udienza preliminare, mentre è consentita la pubblicazione solo per riassunto o con riferimento al loro contenuto (art. 114, comma 2, c.p.p.). Così facendo il codice distingue due tipologie di divieto di pubblicazione: quello assoluto (riferito sia al testo che al contenuto dell'atto) e quello relativo (riferito al testo ma non al contenuto dell'atto). La distinzione tra testo e contenuto mira a contemperare altri due interessi contrapposti, inerenti alle dinamiche processuali: da un lato, il diritto di cronaca, garantito mediante la diffusione di notizie relative ad atti non ancora pubblicabili; dall'altro, la serenità e obiettività del giudice del dibattimento, il quale si suppone possa essere influenzato nella sua "verginità cognitiva" dalla pubblicazione di atti veri e propri.

L'impressione è, tutto sommato, quella di un impianto normativo equilibrato, che per fatica a opporsi alle incursioni dei mezzi di comunicazione moderni, sempre più invasivi. La crescente attenzione dedicata dai media alle vicende giudiziarie, infatti, determina una frequente disapplicazione delle norme in parola, assumendo la "parvenza di una consuetudine abrogatrice". Il risultato è che, attualmente, il baricentro del sistema si è spostato tutto a favore del diritto di cronaca, a svantaggio delle esigenze di giustizia e dei diritti degli imputati.

Il ddl recentemente presentato dal governo (Camera dei Deputati - XVI legislatura, a.c. 1415 - norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, Testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione del 20 febbraio 2009), introduce alcune misure draconiane per rivalizzare il segreto istruttorio e in sostanza impone un totale silenzio stampa sino a quando non venga celebrato il dibattimento, sulla falsariga di quanto stabiliva quasi un secolo fa il codice Rocco. In pratica cade la distinzione tra atti coperti da segreto e non più coperti da segreto, assorbita dal divieto assoluto di pubblicazione per tutti gli atti istruttori. L'art. 2 del ddl prevede infatti che sia vietata «la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare». Inoltre l'art. 10-bis, comma 1, del ddl (Obbligo del segreto per le intercettazioni) dispone che «i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato (€), non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto». Tutto ciò è arricchito da un forte inasprimento delle pene detentive per i giornalisti autori di indebite

pubblicazioni (arresto fino a 3 anni), e dalla chiamata in correo degli editori che, attraverso una modifica del d.lgs. 231/2001, risultano assoggettati a pesanti sanzioni pecuniarie in virt  della responsabilit  amministrativa delle persone giuridiche. Con il risultato di interferire gravemente sull'equilibrio gi  instabile che governa i rapporti tra editore, direttore responsabile e giornalisti, su cui si regge a fatica la libert  della stampa, da sempre meno tutelata rispetto alla pi  nobile libert  di stampa.

Il punto   stabilire se queste misure siano ragionevoli o meno. Detto in forma pi  tecnica, si tratta qui di capire se le proposte avanzate dal governo siano in linea con il criterio generale del "minimo sacrificio", che ricorre costante nella giurisprudenza costituzionale con riferimento alle limitazioni dei diritti inviolabili (per tutte, Corte cost, n. 366/1991). La Relazione al ddl dichiara espressamente l'intento di contemperare le necessit  investigative con il diritto dei cittadini alla riservatezza, soprattutto se estranei al procedimento. Trascura per  di prendere in considerazione gli altri diritti inviolabili che fanno da corollario alla vicenda del segreto istruttorio: in particolare, il diritto di cronaca (giudiziaria) e il diritto dei cittadini/elettori di essere informati. In questo senso il ddl, se da un lato limita l'uso delle intercettazioni al ricorrere di "gravi indizi di colpevolezza" e impone un termine massimo alle operazioni di intercettazione (salvo che per alcuni reati gravissimi), dall'altro lato dimentica il diritto/dovere dei giornalisti di pubblicare il contenuto di atti che, una volta venuta meno la segretezza interna,   legittimo considerare come informazioni di utilit  pubblica, soprattutto se riguardanti personaggi attivi sulla scena politica. Se da un lato mostra grande attenzione alla libert  e segretezza di ogni forma di comunicazione, dall'altro trascura l'interesse del cittadino/elettore a essere correttamente informato, cos  da poter esercitare altrettanto correttamente il proprio diritto di partecipazione alla vita pubblica e, quando richiesto, di voto.

L'aspetto debole della proposta governativa, in sintesi,   quello di voler rivitalizzare un istituto come il segreto istruttorio, "morto nella coscienza popolare e nella prassi giudiziaria" (Nuvolone), a colpi di divieti assoluti e di pesanti sanzioni, senza considerare che sull'altro piatto della bilancia pesano diritti altrettanto inviolabili, che non possono essere oltremodo compressi nella - pur comprensibile - foga di ristabilire il rispetto della segretezza delle indagini e della privacy personale. Si tratta quindi di una proposta sbilanciata a favore di alcuni soltanto dei valori costituzionali in campo, per questo non rispettosa del criterio del "minimo sacrificio" nelle limitazioni dei diritti inviolabili, indicato dalla giurisprudenza costituzionale al legislatore. La sensazione, inoltre,   che l'introduzione di norme drastiche, calate dall'alto, non serva a recuperare una cultura della legalit  nel settore. Un tentativo in questa direzione fu fatto, a suo tempo, dal Codice Rocco, ispirato alla "volont  di far cessare la riprovevole e pericolosa speculazione giornalistica sui procedimenti penali" (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, 1929) attraverso l'imposizione di divieti assoluti di pubblicazione fino al dibattimento e pesanti sanzioni, e fu unanimemente considerato un fallimento. Si tratta semmai di favorire una crescita del costume professionale degli operatori della giustizia e dell'informazione, attraverso la previsione di pochi, chiari ed efficacemente sanzionati limiti alla pubblicazione di informazioni relative ai procedimenti penali in corso.